**Rapporto di minoranza**

**7239 R2B** 1° giugno 2017 CONSIGLIO DI STATO

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici**

**sull'iniziativa parlamentare 21 settembre 2015 presentata nella forma elaborata da Franco Denti e cofirmatari "Conflitto d'interessi: un problema da risolvere una volta tanto!"**

**(v. messaggio 26 ottobre 2016 n. 7239)**

**INDICE**

[1. INTRODUZIONE 1](#_Toc492288810)

[2. L'INIZIATIVA 2](#_Toc492288811)

[3. L'OPINIONE DEL CONSIGLIO DI STATO 4](#_Toc492288812)

[4. CONSIDERAZIONI DELLA MINORANZA COMMISSIONALE 6](#_Toc492288813)

[4.1 Una citazione fuorviante 6](#_Toc492288814)

[4.2 L'onda lunga dell'antipolitica 7](#_Toc492288815)

[4.3 Una lesione grave dei diritti democratici 8](#_Toc492288816)

[4.4 Una sola suggestione… e mezza condivisibile 9](#_Toc492288817)

[5. CONCLUSIONE 9](#_Toc492288818)

# INTRODUZIONE

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha esaminato l'iniziativa parlamentare sentendo in audizione il primo firmatario, collega Franco Denti, in data   
14 gennaio 2016.

La minoranza commissionale, preso atto altresì del messaggio del Consiglio di Stato   
n. 7239 del 26 ottobre 2016 (nel quale l'Esecutivo tratta di questa iniziativa congiuntamente a un'altra di tipo generico, pur se avente in sostanza un obiettivo analogo), rassegna in merito il presente rapporto.

# L'INIZIATIVA

L'atto parlamentare in esame è stato inoltrato il 21 settembre 2015 dal collega Franco Denti a nome del gruppo dei Verdi. Nelle motivazioni, il collega Denti cita, a mo' di motto introduttivo, *pour énoncer la couleur*, un versetto del Vangelo secondo il quale «*non si possono servire due padroni*». Sostiene quindi che vi sarebbe «*un interesse pubblico preponderante a che in maniera minima vi siano norme di garanzia: ne va del corretto buon funzionamento di tutto il sistema istituzionale*». Da qui l'asserita necessità di introdurre un dispositivo costituzionale, modificando tre articoli della Costituzione cantonale e introducendone quattro nuovi, affinché sia il popolo a decidere in merito.

Prima di presentare i singoli articoli che vorrebbe introdurre, l'iniziativa esprime diverse considerazioni. Ritenuto che «*le cariche di Consigliere di Stato e di Magistrato dell'ordine giudiziario non pongono particolari problemi, essendo funzioni a tempo pieno*», essa afferma che diverso sarebbe invece il discorso «*per tutte le altre autorità di politica, che funzionano con il sistema di milizia*», per le quali – a parere dei proponenti – sussisterebbero conflitti di interesse: «*un concetto di linguaggio comune che sta a definire una situazione d'ordine temporale (due funzioni nel medesimo momento), o personale (due persone e una funzione)*». Tale situazione, a loro parere, sarebbe inaccettabile.

L'attuale art. 54 della Costituzione cantonale – che vieta l'assunzione contemporanea della carica di deputato al Gran Consiglio, di Consigliere di Stato o di magistrato dell'ordine giudiziario, ed esclude le persone che rivestono cariche esecutive e giudiziarie cantonali dalla possibilità di svolgere un mandato parlamentare federale o di municipale, e ai Consiglieri di Stato impedisce altresì di far parte di un Consiglio comunale – è dagli iniziativisti giudicato insufficiente a regolare la questione, poiché permetterebbe troppi rinvii a leggi specifiche, che a loro volta consentirebbero troppe scappatoie. L'iniziativa propone un'ampia estensione delle incompatibilità, escludendo i deputati al Gran Consiglio anche dalla possibilità di assumere un mandato parlamentare federale, nonché dai Municipi «*di Comuni con più di 3'000 abitanti*»: proposta motivata con l'argomento che l'assunzione contemporanea di più cariche comporterebbe frequenti assenze alle sedute parlamentari.

Quanto all'attribuzione a parlamentari di mandati professionali assegnati dal Cantone o dalle sue aziende, Franco Denti e cofirmatari ammettono che un'esclusione totale sarebbe troppo rigida. Affermano perciò che occorrerebbe trovare una «*cifra prudenziale*» – da essi indicata in 10'000 franchi –, al di sopra della quale scatterebbe il divieto (salvo per eventuali mandati non retribuiti). Altre limitazioni sono proposte per le persone giuridiche.

Infine, l'iniziativa fa altre due ulteriori proposte:

- che«*all'interno di un medesimo consesso, anche legislativo, non siedano parenti*»;

- e che «*a tutela della sovranità del Paese e dell'ordinamento profondamente repubblicano del Cantone come nella Confederazione*», si stabilisca il «*divieto di assumere funzioni onorificenze estere*»; una disposizione simbolica, volta «*a confermare concretamente la struttura democratica del nostro Paese, che non prevede alcun titolo nobiliare*».

Più concretamente, il disegno di modifica costituzionalepropostoè del seguente tenore:

**I.**

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 20**  1Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Municipio e di un Consiglio comunale.  2La legge e il regolamento comunale regolano le altre incompatibilità. |
| **Incompatibilità**  **a) per carica** | **Art. 54**  1Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell’ordine giudiziario, assessore-giurato, membro dell'Assemblea federale né di un Municipio o di un Consiglio comunale di un Comune con più di 10'000 votanti in materia cantonale.  2È vietato inoltre esercitare cariche analoghe per uno Stato estero o accettare titoli e insegne nobiliari o cavalleresche da autorità estere. |
| **b) per funzione**  **1. Gran Consiglio** | **Art. 54a**  1Non possono far parte del Gran Consiglio:  a) le persone da esso elette o confermate in carica;  b) le persone con un impiego pubblico salariato cantonale, salvo che si tratti di un docente o di un'attività non dirigente non superiori al 50%;  c) i membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che il Cantone vi abbia una posizione dominante;  d) le persone che rappresentano il Cantone in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante;  e) le persone che assumono direttamente o tramite persone giuridiche a loro economicamente riconducibili mandati dal Cantone superiori a  fr. 10'000.- annui.  2Le incompatibilità di cui al capoverso 1 lett. c) e d) si limitano alle persone giuridiche, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:  a) somma di bilancio di 10 milioni di franchi;  b) cifra d'affari di 20 milioni di franchi  c) 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.  3Le incompatibilità del cpv. 1 e 2 sono applicabili anche ai rappresentanti del Cantone in aziende e fra l’azienda, loro stessi e il Cantone. |
| **2. Consiglio di Stato e magistrati dell'ordine giudiziario a tempo pieno** | **Art. 54b**  1I Consiglieri di Stato e i magistrati dell'ordine giudiziario a tempo pieno non possono ricoprire alcuna altra carica al servizio della Confederazione, del Cantone o di un Comune, né esercitare un'altra professione o un'industria. Non possono nemmeno essere direttori, gestori, o membri dell'amministrazione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di controllo di un'organizzazione che svolge un'attività economica. Sono riservati, previa autorizzazione del Consiglio della magistratura, per i magistrati dell'ordine giudiziario funzioni a titolo accessorio in altri organismi giudiziari o paragiudiziari pubblici o privati o nell'insegnamento universitario o universitario professionale.  2I Consiglieri di Stato e i magistrati dell’ordine giudiziario a tempo pieno non possono essere contemporaneamente membri di un Municipio né di un Consiglio comunale.  3È vietato ai deputati al Gran Consiglio, ai Consiglieri di Stato, ai magistrati dell'ordine giudiziario a tempo pieno esercitare funzioni ufficiali per uno Stato estero, senza l'autorizzazione dell'autorità competente. |
| **c) per parentela** | **Art. 54c**  Non possono essere contemporaneamente deputati al Gran Consiglio, Consiglieri di Stato, magistrati del medesimo ufficio giudiziario, membri di un Municipio o di un Consiglio comunale i parenti, compresi gli affini, in linea retta fino al quarto grado incluso in linea collaterale, i coniugi, i partner registrati, i mariti di sorelle e le mogli di fratelli. |
| **d) procedura** | **Art. 54d**  1Se subentra un motivo di incompatibilità tra deputato al Gran Consiglio e membro dell'Assemblea federale, il mandato decade automaticamente nove mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo l’interessato non abbia cessato di esercitare l'altra funzione.  2Se subentra un motivo di incompatibilità tra Municipale o Consigliere comunale di un Comune di più di 10'000 abitanti e deputato al Gran Consiglio, il mandato decade automaticamente tredici mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che l’interessato nel frattempo non abbia cessato di esercitare l'altra funzione. In questo termine non sono computabili i differimenti di elezione comunale in seguito a aggregazione o divisione comunale.  3Negli altri casi, se subentra un motivo di incompatibilità esso, il mandato assunto successivamente decade automaticamente.  4La dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale a opzione. |
| **Ricusazione** | **Art. 55**  1Ogni membro di autorità deve ricusarsi in qualsiasi affare in cui abbia un interesse personale diretto.  2Il deputato al Gran Consiglio è escluso dal voto e dalla discussione nella Commissione di cui fa parte in caso di oggetti che lo vedono nel ruolo di mandatario dal Cantone o da terzi.  3Le persone, cui spetti di prendere o preparare una decisione, devono inoltre ricusarsi per i motivi previsti dalla legge. |

**II.**

Ottenuta l'approvazione del Popolo, la presente revisione costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

# L'OPINIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, come detto, ha preso posizione su questo atto parlamentare e su un altro (generico, ma con obiettivi analoghi) nel suo messaggio n. 7239 del 26 ottobre 2016.

Premesso che «*il tema del conflitto di interessi è importante e delicato ed è* (già) *stato oggetto di molteplici atti parlamentari e di modificazioni legislative volte a disciplinare le incompatibilità*», quanto all'iniziativa di Franco Denti e cofirmatari, il Governo rileva innanzitutto che il cambiamento di impostazione (ovvero definire tutte le incompatibilità a livello costituzionale anziché legislativo) «*si pone in contrasto con ciò che è stato deciso […] dal Popolo mediante l'adozione della Costituzione cantonale vigente*».

Citando il rapporto della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione medesima, il Governo ritiene che nella Costituzione «*debbano essere disciplinate con molta precisione le incompatibilità per cariche relative ai poteri cantonali […]. Per le altre incompatibilità per parentela, per mandato o per professione, un disciplinamento a livello costituzionale non appare invece possibile […]. Data la gamma molto estesa di situazioni che devono essere considerate, una lunga elencazione, sarebbe assolutamente inconciliabile con l'esigenza di concisione di un testo costituzionale. Inoltre le situazioni possono modificarsi nel tempo e la flessibilità del disciplinamento legislativo è preferibile alla rigidità del disciplinamento costituzionale*». Il Consiglio di Stato ricorda poi che l'art. 54 della Costituzione cantonale, al cpv. 1 sancisce il principio generale della separazione dei poteri, mentre al cpv. 2 stabilisce ulteriori casi di incompatibilità per i membri del Consiglio di Stato e i magistrati dell'ordine giudiziario; il cpv. 3 si riferisce invece alle incompatibilità di un dipendente statale con la carica di membro del Gran Consiglio e, infine, il cpv. 4 delega alla legge il compito di definire i casi di incompatibilità per parentela, mandato o professione.

Il messaggio prosegue rilevando che ulteriori casi di incompatibilità per i membri delle autorità cantonali figurano nelle leggi speciali, in particolare in quelle che disciplinano l'organizzazione degli enti pubblici. Al riguardo cita varie disposizioni, ad esempio della Legge sull'Ente ospedaliero cantonale, della Legge sulla Banca dello Stato o di quella sull'Azienda elettrica ticinese (queste ultime due particolarmente drastiche, in quanto prevedono una serie molto lunga di incompatibilità: per i membri delle autorità, per i funzionari cantonali e praticamente per tutti i parenti immaginabili).

Addentrandosi poi nell'esame del disegno di modifica costituzionale proposto, il Consiglio di Stato esprime l'opinione che vi sono anche situazioni (ad esempio quella di membro del Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera)«*che non devono essere considerate un problema, bensì un vantaggio per il Cantone*». Entrando più nel dettaglio, osserva che:

* talune proposte dell'iniziativa «*sono formulate in modo confuso e contraddittorio*» (ad esempio: a tenore del testo proposto, la carica di Consigliere di Stato «*parrebbe diventare compatibile con quella di membro di un organo di un Comune con al massimo 10'000 aventi diritto di voto*»), mentre altre non sono degne del rango costituzionale e talune sono «*formulate in modo impreciso se non addirittura in contrasto rispetto alle intenzioni di chi le ha redatte*»;
* «*alcune disposizioni […] contemplano casi di incompatibilità che non riguardano le autorità cantonali*»; ciò che dal profilo sistematico non può essere disciplinato in quel titolo della Costituzione per cui viene proposto;
* non si comprende il motivo per cui il membro di un Municipio e addirittura di un Consiglio comunale di un Comune con oltre 10'000 aventi diritto di voto non possa essere membro dell'Assemblea federale;
* non è chiaro neppure «*a chi si debba applicare […] il divieto di esercitare una funzione per uno Stato estero o di accettare titoli e onorificenze da autorità estere*». Al riguardo, rilevando che la Confederazione non contempla più una norma costituzionale del genere, ma lascia alla legge la facoltà di disciplinare la questione, il Consiglio di Stato ritiene che la materia andrebbe semmai regolata («*qualora se ne avverta la necessità*») in leggi speciali, ad esempio nel titolo IV della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato concernente i diritti e i doveri dei deputati, oppure nella Legge sull'onorario e le previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato, o ancora nel capitolo III della Legge sull'organizzazione giudiziaria;
* quanto all'incompatibilità per parentela – fino al quarto grado – proposta dall'iniziativa, il messaggio osserva che in tal modo si estenderebbe il principio non solo all'interno della stessa autorità, ad esempio tra parenti eletti in Gran Consiglio, ma anche tra tutte le autorità menzionate, ad esempio tra un membro del Consiglio di Stato e un parente eletto nel Gran Consiglio o in un Consiglio comunale, o tra la carica di membro del Gran Consiglio e quella di membro di un Municipio rivestita dal coniuge o da un fratello, nonché tra le cariche di membro del Municipio o del Consiglio comunale ricoperte da parenti in Comuni differenti. Quanto poi all'estensione fino al quarto grado, il Consiglio di Stato fa notare che«*un'incompatibilità di tale estensione vige* (solo) *per i membri del Consiglio federale*», mentre per tutti gli altri ambiti (perfino per il Tribunale federale!) le disposizioni sono meno rigide. A parere del Governo una tale estensione «*non si giustifica per i Consigli comunali*».
* il progetto contiene varie imprecisioni. Ad esempio nell'art. 54 cpv. 1 del progetto si stabiliscono alcuni casi di incompatibilità riferiti a cariche comunali di Comuni con oltre 10'000 «*votanti in materia cantonale*», mentre nell'art. 54d cpv. 2 si definisce la procedura nel caso di incompatibilità tra la carica di membro del Gran Consiglio e le cariche comunali in Comuni con più di 10'000 «*abitanti*».

In conclusione, a parere del Governo, la modifica costituzionale proposta dall'iniziativa «*presenta una serie di problemi, lacune e incoerenze*»*.* Ribadisce quindi che a suo giudizio la legislazione cantonale già dispone di norme che permettono di evitare situazioni di collisione di interessi. Pur non escludendo l'ipotesi di modificare o introdurre nuove situazioni di incompatibilità – ma ribadendo che i casi devono però essere esaminati singolarmente, per verificarne la fondatezza in base a un interesse pubblico –, il Consiglio di Stato ritiene che «*le lacune del progetto dimostrano come non sia opportuno regolare nella Costituzione fin nei particolari temi specifici*», e che la stessa «*deve limitarsi a iscrivere i principi fondamentali*». Per tali motivi, invita a respingere l'iniziativa parlamentare.

# CONSIDERAZIONI DELLA MINORANZA COMMISSIONALE

Abbiamo riportato ampi stralci del messaggio del Consiglio di Stato, non solo perché approviamo le critiche, serrate ma pertinenti, alle palesi carenze e contraddizioni dell'iniziativa elaborata, ma soprattutto perché ne condividiamo l'impostazione di fondo, ovvero che la Costituzione deve limitarsi a enunciare e stabilire i principi generali, lasciando che sia poi la legislazione ordinaria a occuparsi delle questioni di dettaglio, tanto più che, come già rilevato a suo tempo dalla Commissione per la revisione totale della Costituzione medesima, data la gamma molto estesa di situazioni da considerare,«*una lunga elencazione, sarebbe assolutamente inconciliabile con l'esigenza di concisione di un testo costituzionale. Inoltre le situazioni possono modificarsi nel tempo e la flessibilità del disciplinamento legislativo è preferibile alla rigidità del disciplinamento costituzionale*».

## 4.1 Una citazione fuorviante

Ricordiamo che l'iniziativa in oggetto, *pour énoncer la couleur*, cita il versetto evangelico "nessuno può servire due padroni". Senza naturalmente voler contestare la validità della frase menzionata, se presa nel suo significato letterale, osserviamo che nel caso specifico essa è citata del tutto a sproposito ed è pertanto assolutamente fuorviante. Lo Stato e gli enti pubblici, o parapubblici, non sono infatti due "padroni" magari in conflitto fra di loro. Sono invece due "proprietà" del medesimo "padrone": il cittadino ticinese (per estensione: il Popolo). Far parte di un organo dello Stato o del parastato non significa dunque servire due padroni, tanto meno "tenere il piede in due scarpe", come subdolamente si insinua. Significa invece essere, idealmente, al servizio del bene pubblico in ambedue i casi; che poi, in tale servizio, vi siano funzioni diverse, che di fatto non possono essere svolte dalle medesime persone, è pacifico. Ma ciò nulla toglie alla pretestuosità dell'insinuazione.

## 4.2 L'onda lunga dell'antipolitica

A nostro modo di vedere, l'iniziativa in esame riecheggia quella che potremmo definire l'onda lunga dell'antipolitica, ovvero un atteggiamento mirante a diffondere pregiudizi generalizzati, se non a screditare per partito preso chiunque svolga un ruolo istituzionale, a ciò designato dal voto dei cittadini.

Fermo restando che i membri ad esempio del Legislativo cantonale non devono godere di nessun privilegio, non per questo si giustifica l'adozione di norme a loro danno. Va infatti tenuto presente che il nostro è quello che si chiama un "Parlamento di milizia", i cui membri continuano pertanto a esercitare la propria professione. Orbene, se una persona ha le qualifiche necessarie per poter far parte di un Consiglio di amministrazione parastatale, non si vede perché il fatto che quella persona sia eventualmente eletta in Gran Consiglio, debba comportare una messa al bando della possibilità di essere eventualmente nominata in tale organismo, come se l'avvenuta elezione comportasse *ipso facto* la perdita delle qualità professionali!

Applicando un'"incompatibilità" assoluta e generalizzata, oltre a penalizzare i membri del Legislativo che (a prescindere da qualunque considerazione di merito) verrebbero esclusi per definizione dai gremi suddetti, si penalizzerebbero pure i membri (effettivi, o anche solo potenziali) di tali organismi, impedendo loro – di fatto – di candidarsi al Parlamento, ciò che rappresenterebbe una lesione grave dei diritti democratici.

Quanto al timore sottinteso che i deputati siano contemporaneamente membri di un Consiglio di amministrazione parapubblico, rileviamo che esso non ha ragion d'essere, poiché la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato già stabilisce che in questi casi gli interessati abbiano ad astenersi tanto dal voto quanto dal dibattito parlamentare sui temi di pertinenza di tali organismi; legge che, se necessario, potrà essere resa ulteriormente severa.

Diverso potrebbe essere il giudizio sul "proibizionismo" applicato ai membri del Consiglio di Stato. Essendo la loro una carica a tempo pieno, che non consente lo svolgimento di una professione *à côté*, un'eventuale esclusione dai gremi citati non comporterebbe infatti per gli interessati alcun discapito professionale. Il discapito potrebbe però subirlo il Cantone, che in quel caso verrebbe privato della possibilità di far sentire la propria voce – *per mezzo di autorità elette dai cittadini*, anziché di semplici funzionari o *outsiders* – all'interno di organismi che prendono decisioni importanti per la collettività e che (non da ultimo!) gestiscono anche denaro pubblico in misura non trascurabile.

In sintesi, riteniamo che l'iniziativa in esame sia da respingere poiché, per quanto concerne le incompatibilità a carico dei membri dei Consigli di amministrazione parastatali già esistono numerose disposizioni vigenti a livello di legge. Altre, se del caso, potranno essere introdotte *au fur et à mesure* che se ne avvertisse la necessità. Prevedere disposizioni unitarie per tutti i casi ci sembra invece inopportuno, trattandosi di situazioni diverse e variabili nel tempo, per cui (per citare ancora la Commissione sulla revisione totale della Costituzione cantonale) «*la flessibilità del disciplinamento legislativo è preferibile alla rigidità del disciplinamento costituzionale*».

Al di là di queste considerazioni, va pure tenuto presente che tutte le limitazioni comportano una lesione seria di uno dei diritti democratici fondamentali: quello di eleggibilità. E siccome nessuno può assumere alcuna carica politica per sua semplice volontà o desiderio, ma unicamente se vi è designato dagli elettori, ciò comporta pure una restrizione non indifferente delle possibilità di scelta dei cittadini.

Riteniamo perciò che in questo ambito occorra agire con grande prudenza, adottando solo quelle misure che fossero realmente necessarie al buon funzionamento delle istituzioni.

## 4.3 Una lesione grave dei diritti democratici

In sintesi, i motivi per cui riteniamo che l'iniziativa sia da respingere, sono i seguenti:

* per quanto concerne le incompatibilità a carico dei membri dei Consigli di amministrazione parastatali vi sono già, come ricordato, numerose disposizioni vigenti a livello di legge. Altre, se necessario, potranno essere introdotte *au fur et à mesure* che se ne avvertisse la necessità. Prevedere disposizioni unitarie per tutti i casi è invece inopportuno, trattandosi di situazioni diverse e variabili nel tempo, per cui (per citare ancora la Commissione sulla revisione totale della Costituzione cantonale) «*la flessibilità del disciplinamento legislativo è preferibile alla rigidità del disciplinamento costituzionale*»;
* le proposte relative all'istituzione di nuove incompatibilità fra cariche cantonali, federali e comunali (perfino a livello di semplici Legislativi comunali!) appaiono invece insufficientemente motivate; di conseguenza non convincono;
* per quanto riguarda infine l'estensione delle incompatibilità per parentela – fino al quarto grado! – riteniamo che ciò sarebbe del tutto esagerato e non giustificato da alcun interesse superiore, tanto meno se dette regole dovessero valere anche per "parenti alla lontana", attivi magari in Comuni diversi (ciò che comporterebbe pure non pochi problemi pratici di verifica delle parentele!).

Al di là di queste considerazioni, va pure tenuto presente che tutte le limitazioni comportano una lesione seria di uno dei diritti democratici fondamentali: quello di eleggibilità. E siccome nessuno può assumere alcuna carica politica per sua semplice volontà o desiderio, ma unicamente se vi è designato dagli elettori, ciò comporta pure una restrizione non indifferente delle possibilità di scelta dei cittadini.

Va inoltre considerato che le proposte miranti ad allargare il campo delle incompatibilità, non vietano solo agli eletti di assumere determinati mandati. Di fatto, impediscono, anche alle persone facenti parte (realmente o anche solo potenzialmente) dei gremi "presi di mira" di candidarsi a cariche politiche, o perlomeno le dissuadono fortemente. Se poi fossero allargate a dismisura le incompatibilità per parentela, ci troveremmo con un gran numero di cittadini impediti di candidarsi, e con tutti gli altri a cui verrebbe ridotto senza ragione alcuna il ventaglio delle scelte.

Riteniamo perciò che in questo ambito occorra agire con grande prudenza, adottando solo quelle misure che siano realmente necessarie al buon funzionamento delle istituzioni.

## 4.4 Una sola suggestione… e mezza condivisibile

Fra le proposte dell'iniziativa in parola vi è, a nostro modo di vedere, una sola suggestione condivisibile senza riserve: quella che, in omaggio ai principi repubblicani, vorrebbe introdurre un divieto di esercitare funzioni per uno Stato estero o di accettare titoli e onorificenze da autorità estere. Oggettivamente, la questione non sembra però avere, oggigiorno, una particolare rilevanza pratica; in effetti, il "rischio" di intromissioni monarchiche o di altro genere, che possano magari influenzare le nostre autorità, è più teorico che reale. Riteniamo perciò di poter condividere il parere del Governo, secondo cui qualora se ne avvertisse la necessità, la cosa potrebbe venir risolta, scegliendo a quel momento se sarà il caso di "scomodare" la Costituzione o se potrà bastare una semplice norma legislativa.

Meritevole di attenzione ci sembra pure la proposta del disegno di legge di "annacquare" – all'art 54 lett. b) della Costituzione – il rigido divieto di consentire l'eleggibilità in Gran Consiglio a dipendenti del Cantone, estendendo l'eccezione finora vigente per i docenti anche ad altre funzioni non dirigenti, purché la percentuale d'impiego non sia superiore al 50%. Questa pur apprezzabile proposta di "apertura" non implica tuttavia che si possa, o si debba, rivedere il giudizio sull'insieme delle proposte, improntate a concezioni di chiusura e di diffidenza; giudizio che, per i motivi detti, a nostro parere resta nettamente negativo.

# CONCLUSIONE

Per i motivi esposti nelle considerazioni che precedono, riteniamo di dover proporre al Gran Consiglio la reiezione dell'iniziativa in esame.

Per la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Franco Celio, relatore

Brivio - Censi - Gianella - Viscardi